


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 2010 N. 1**

Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010.

pag. 2

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 11 gennaio 2010 n. 14 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, 9, comma 1, 10 comma 1 e 12, comma 1, della legge regionale 9 aprile 2009, n. 10 (Norme in materia di bonifiche dei siti contaminati).

pag. 4

LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 2010 N. 1

Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Finalità)

1. Per fronteggiare le conseguenze degli eventi metereologici verificatisi sul territorio ligure nei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010, in relazione ai quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e successive modifiche e integrazioni, è istituito un Fondo presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico-FI.L.S.E. S.p.A. con una dotazione di euro 4.600.000,00, al fine di sostenere il ripristino dell'operatività delle imprese danneggiate da tali eventi.

Articolo 2 (Beneficiari e agevolazioni)

1. Gli interventi della Regione sono diretti a sostenere gli investimenti, volti a favorire le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche, realizzati dalle piccole e medie imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali e turistiche aventi unità locali danneggiate dagli eventi atmosferici di cui all'articolo 1.
2. Alle imprese di cui al comma 1 viene concessa un'agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto e prestito rimborsabile a tasso agevolato.
3. Le agevolazioni non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzie assicurative.
4. La Giunta regionale definisce, con apposito provvedimento, le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni comprensive delle disposizioni di armonizzazione con i finanziamenti previsti dallo Stato, nonché, nel caso di prestito rimborsabile a tasso agevolato, delle modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003) e successive modifiche e integrazioni.
5. La Regione Liguria si avvale, per la realizzazione degli interventi agevolativi, dell'attività di FI.L.S.E. S.p.A. e delle Camere di Commercio liguri. I rapporti tra la Regione, la FI.L.S.E. S.p.A. e le Camere di Commercio per lo svolgimento delle attività amministrative e per la gestione del Fondo sono regolati da apposita convenzione che definisce anche i termini e le modalità di rendicontazione annuale della gestione.

Articolo 3 (Norma in materia di aiuti di Stato)

1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Articolo 4 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le seguenti variazioni del bilancio regionale per l'esercizio 2010:

- Stato di previsione dell'Entrata
Aumento di euro 4.600.000,00, in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.3.3 "Recuperi e rimborsi di natura diversa".
- Stato di previsione della Spesa
Iscrizione di euro 4.600.000,00, in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 14.201 "Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese".

Articolo 5 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 3 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 2010 N. 1

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renzo Guccinelli, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 172 in data 8 gennaio 2010;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 12 gennaio 2010, dove ha acquisito il numero d'ordine 521;*
- c) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno in data 12 gennaio 2010;*
- d) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta del 20 gennaio 2010;*
- e) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamento alla norma finanziaria nella seduta del 28 gennaio 2010;*
- f) *è stato esaminato ed approvato all'unanimità con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 2 febbraio 2010;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 3 febbraio 2010.*

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- La legge 24 febbraio 1992, n. 225 è pubblicata nella G.U.

Note all'articolo 2

- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 è pubblicata nella G.U.

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Sviluppo Economico – Settore Politiche di Sviluppo Industria e Artigianato

CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza 11 gennaio 2010, n. 14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE:	Presidente
- Ugo DE SIERVO	Giudice
- Paolo MADDALENA	“
- Alfio FINOCCHIARO	“
- Franco GALLO	“
- Luigi MAZZELLA	“
- Gaetano SILVESTRI	“
- Maria Rita SAULLE	“
- Giuseppe TESAURO	“
- Paolo Maria NAPOLITANO	“
- Giuseppe FRIGO	“
- Alessandro CRISCUOLO	“
- Paolo GROSSI	“

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, 9, comma 1, 10, comma 1, e 12, comma 1, della legge della Regione Liguria 9 aprile 2009, n. 10 (Norme in materia di bonifiche dei siti contaminati), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15 giugno 2009, depositato in cancelleria il 25 giugno 2009 ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2009.

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che, con ricorso notificato a mezzo del servizio postale in data 15 giugno 2009 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale in data 25 giugno 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, 9, comma 1, 10, comma 1, e 12, comma 1, della legge della Regione Liguria 9 aprile 2009, n. 10 (Norme in materia di bonifiche dei siti contaminati), in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

che, nell'illustrare il ricorso, la difesa erariale ricorda che la disciplina della tutela dell'ambiente e dei rifiuti, riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., si traduce in una normativa statale volta a garantire un quadro di uniforme certezza della disciplina dell'ambiente in quanto interesse «primario e assoluto»;

che da questa premessa viene tratta la conseguenza che le Regioni - pur potendo stabilire livelli di tutela più elevati, comunque non a difesa del bene ambiente, salvaguardato dallo Stato, bensì all'esclusivo fine di realizzare le loro competenze - sono tenute a rispettare la normativa statale;

che, tanto precisato, la parte ricorrente osserva che l'art. 8, comma 1, della legge Reg. Liguria n. 10 del 2009, che disciplina l'anagrafe dei siti contaminati da bonificare, non menziona fra questi i siti sottoposti a «ripristino ambientale», in contrasto con quanto, invece, previsto dall'art. 251, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il quale stabilisce che la anagrafe

dei siti oggetto di bonifica comprende l'elenco anche di quelli soggetti a ripristino ambientale; il successivo comma 3 del medesimo art. 8, a sua volta, si discosta dalla previsione contenuta nel comma 2 del citato art. 251 del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto non prevede che fra i soggetti cui deve esser data comunicazione dell'inclusione dei siti nell'anagrafe sia compreso anche l'ufficio tecnico erariale competente per territorio;

che, essendo l'anagrafe dei siti da bonificare lo strumento per il monitoraggio degli interventi nelle aree inquinate, il ridimensionamento dei suoi contenuti, rispetto a quanto stabilito dal d.lgs. n. 152 del 2006, realizzato attraverso le indicate disposizioni legislative regionali, determina un'inammissibile riduzione del livello di tutela ambientale;

che l'art. 9, comma 1, censurato, nel descrivere la procedura amministrativa da seguire in caso di evento contaminante, non prevede il caso di contaminazione solo potenziale, diversamente da quanto, invece, disciplinato dall'art. 242, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, così determinando l'abbassamento del livello di tutela ambientale predisposto dalla legge dello Stato;

che l'art. 10, comma 1, della legge Reg. Liguria n. 10 del 2009, nel dettare la definizione dei «siti industriali dismessi», li definisce come «aree caratterizzate dalla cessazione dell'attività e ricomprese nell'anagrafe di cui all'art. 8», là dove per la legge statale - art. 240, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 152 del 2006 - è, invece, sito dismesso quello «in cui sono cessate le attività produttive», e che, quindi, lo scarto fra la disposizione regionale e quella statale, potendo comportare la diversa qualificazione di un sito in funzione della normativa applicata, lede la competenza dello Stato volta a stabilire criteri e standard uniformi in materia di rifiuti;

che l'art. 12, comma 1, della legge Reg. Liguria n. 10 del 2009, infine, prevede che il prelievo di acqua di falda per la realizzazione di interventi di bonifica «non necessita di concessione di derivazione di acqua», e che, quindi, detta previsione non solo contrasta con la previsione contenuta nell'art. 243 del d.lgs. n. 152 del 2006 - in quanto regola solo la fase di prelievo dell'acqua, senza disciplinare, come invece previsto dalla norma statale, la successiva fase di scarico della stessa - ma si pone anche in ingiustificata deroga col principio generale fissato dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), in base al quale, in linea di principio, «è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente»; provvedimento che costituisce lo strumento per valutare la compatibilità della abduzione idrica con l'integrità della risorsa sotterranea e dell'ambiente in cui essa si inserisce;

che, secondo l'avviso del ricorrente Presidente del Consiglio, il rilevato contrasto fra le descritte disposizioni regionali e i principi dettati dalle segnalate norme statali determina la illegittimità costituzionale delle prime per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.;

che la Regione Liguria non si è costituita in giudizio;

che, con atto notificato a controparte in data 26 ottobre 2009 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 30 ottobre successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, giusta deliberazione governativa del 9 ottobre 2009, ha dichiarato di rinunciare al ricorso stante l'entrata in vigore dell'art. 4 della legge Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 33 (Adeguamenti della legislazione regionale), col quale, in parte modificando le disposizioni censurate ed in parte abrogandole, la Regione si è adeguata ai rilievi contenuti nell'atto introduttivo del giudizio.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis: ordinanze n. 312 del 2009; n. 313 del 2007; n. 418, n. 163, n. 99 e n. 11 del 2006; n. 353 e n. 6 del 2005; n. 234 del 1999).

**PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE**

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2010.

IL PRESIDENTE
Francesco Amirante

IL REDATTORE
Paolo Maria Napolitano

IL CANCELLIERE
Giuseppe Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 gennaio 2010.

Il Direttore della Cancelleria: Giuseppe Di Paola

Direttore responsabile: Augusto Pessina

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 (*legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32*)
